

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE TOSCANA****Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- Reg. (CE) 1698/2005*****Bando Misura 121 "Ammodernamento aziende agricole" – Fase 2*****INDICE**

- 1 Denominazione della misura: Ammodernamento delle aziende agricole (art. 20,b,i/art. 26 Reg.(CE) n. 1698/05)**
- 2 Codice della misura: 121**
- 3 Descrizione della misura e obiettivi**
- 4 Soggetti ammessi a presentare domanda**
 - 4.1 Limitazioni ed esclusioni*
- 5 Prodotti agricoli interessati**
- 6 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso**
 - 6.1 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore*
 - 6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari*
 - 6.3 Verifica della regolarità fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento*
 - 6.4 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto*
 - 6.5 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti*
 - 6.6 Miglioramento del rendimento globale dell'azienda e finalità dell'investimento*
- 7 Tipologie di investimento ammissibili**
- 8 Investimenti per il miglioramento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali**
 - 8.1 Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli*
 - 8.2 Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature*
 - 8.3 Interventi di miglioramento fondiario*
 - 8.4 Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali*
- 9 Investimenti per la sicurezza sul lavoro e miglioramento ambientale**
 - 9.1 Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore*
 - 9.1.1 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli*
 - 9.1.2 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature*
 - 9.2 Investimenti di miglioramento ambientale*
 - 9.3 Investimenti immateriali*
- 10 Tipologie di spesa ammissibili**
 - 10.1 Normativa di riferimento*
 - 10.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR*
 - 10.3 Descrizione delle spese non ammissibili*
- 11 Localizzazione dell'investimento**
- 12 Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e riduzioni**
 - 12.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento*
 - 12.2 Obblighi successivi al pagamento*

12.3 *Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post*

13 Tassi di contribuzione e minimi/massimali, premi e indennità.

13.1 *Tassi di contribuzione*

13.2 *Minimali/massimali*

14 Priorità

14.1 *Priorità generali*

14.2 *Priorità Comparti produttivi/Zone prioritarie da PSN*

14.3 *Priorità tipologia di investimento /comparto*

15 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

16 Procedimento amministrativo

17 Fasi del Procedimento

18 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

19 Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

19.1 *Domande di Aiuto e di Pagamento*

19.2 *Correzione errori palesi contenuti nelle domande di aiuto e pagamento*

19.3 *Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione*

20 Termini per la presentazione delle istanze

20.1 *Domanda di aiuto*

20.2 *Domanda di pagamento*

20.3 *Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione*

20.3.1 *Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione*

20.3.2 *Richieste di anticipo e di stato di avanzamento*

20.3.3 *Richieste di Varianti e/o Proroghe*

20.3.4 *Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie*

20.3.5 *Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno*

21 Ricevibilità delle istanze

21.1 *Domande di Aiuto e di Pagamento*

21.2 *Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione*

22 Documentazione da presentare

22.1 *Al momento della domanda di aiuto*

22.2 *In fase di completamento*

22.3 *Nelle fasi successive al completamento*

22.3.1 *Al momento della richiesta di anticipo*

22.3.2 *Al momento della richiesta di variante*

22.3.3 *Al momento della richiesta di proroga*

22.3.4 *Al momento della comunicazione di rinuncia, variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)*

22.3.5 *Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale*

22.3.6 *Al momento della domanda di pagamento e di Stato di Avanzamento (SAL)*

23 Adempimenti istruttori

23.1 *Istruttoria domanda di aiuto*

23.1.1 *Istruttoria preliminare*

23.1.2 *Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento*

23.1.3 *Adempimenti domande ammesse/non ammesse*

23.2 *Istruttoria Anticipo*

23.3 *Istruttoria modifica atto di assegnazione*

23.3.1 *Istruttoria variante progettuale*

23.3.2 *Istruttoria proroga*

23.3.3 *Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore*

23.4 *Istruttoria domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento lavori)*

23.5 *Istruttoria di recupero*

23.6 *Gestione dell'economie*

24 Monitoraggio

1 Denominazione della misura: Ammodernamento delle aziende agricole (art. 20,b,i/art. 26 Reg.(CE) n. 1698/05)

2 Codice della misura: 121

3 Descrizione della misura e obiettivi

La misura è finalizzata all'ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorarne la competitività e il rendimento globale (in termini di miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali).

Le finalità di miglioramento della competitività e del rendimento economico aziendali rendono prioritario il collegamento della misura all'obiettivo specifico di programma di "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione" migliorando il rendimento economico dell'azienda mediante l'ottimizzazione dei fattori di produzione, in particolare con l'introduzione di tecnologie innovative, migliorando la sicurezza e le condizioni di lavoro, promuovendo la diversificazione dei prodotti, con particolare riferimento alle colture con finalità non alimentari.

Le finalità di miglioramento del rendimento globale aziendale in termini di miglioramento della qualità delle produzioni, della sostenibilità ambientale e della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro e di igiene e benessere degli animali collegano la misura anche ai seguenti obiettivi specifici di programma:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" intervenendo su una specifica fase delle filiere;
- "consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola e forestale" migliorando la qualità delle produzioni anche mediante la riconversione ai metodi biologici di produzione e promuovendo un miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali da produzione;
- "favorire l'occupazione e il ricambio occupazionale nel settore agricolo e forestale" sostenendo anche gli investimenti dei giovani imprenditori;
- "promuovere il risparmio idrico" sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi;
- "ridurre l'inquinamento dei corpi idrici" sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi;
- "promuovere il risparmio energetico e delle energie rinnovabili" sostenendo interventi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile e alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche.

4 Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)".

Sono, inoltre, ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui alla vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, da altre Regioni o Province autonome.

Gli IAP, devono:

- a) essere in possesso dell'UTE nella quale intendono effettuare gli investimenti sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto, concessione di uso pubblico;
- b) svolgere attività di produzione dei prodotti agricoli indicati al paragrafo 5 del presente bando;
- c) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DM 503/99 ed essere iscritti sull'anagrafe regionale da cui risultano almeno gli elementi previsti nella tabella di cui al punto 18 del presente bando, pena l'esclusione della domanda.

4.1 Limitazioni ed esclusioni

Limitazioni ed esclusioni connesse al tipo di attività

- 1) Agli Imprenditori Agricoli professionali che svolgono attività di produzione dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 5 del presente bando, si riconosce il sostegno agli investimenti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione se impiegano prodotti di provenienza extra aziendale nei limiti massimi di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Tale parametro deve essere inteso come media ponderata dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo.
- 2) Gli Imprenditori Agricoli Professionali che svolgono prevalentemente attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini del presente bando, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) sono ammessi a presentare domanda di aiuto unicamente per investimenti connessi all'attività di produzione dei prodotti agricoli indicati nel successivo paragrafo 5. Per questi soggetti il sostegno ad investimenti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione è riconosciuto nell'ambito della Mis. 123/a. Con il termine "prevalentemente" si intende che l'impiego dei prodotti agricoli di provenienza extra aziendale è superiore ad 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Tale parametro deve essere inteso come media ponderata dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo.
- 3) Gli "ex bieticoltori" che presentano domanda sulla presente misura sono ammessi con riserva al fine di verificarne la compatibilità con le norme relative all'OCM 'Zucchero' e al PSR. Per "ex-bieticoltori" si intendono gli "imprenditori agricoli che hanno sottoscritto, direttamente o tramite intermediari, contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo". Nel caso in cui, entro la scadenza prevista per l'adozione degli atti di assegnazione, la riserva non si sia sciolta favorevolmente, la domanda di aiuto decade.

Limitazioni ed esclusioni connesse al possesso dell'UTE

- Nel caso di investimenti collegati alla superficie (fabbricati, miglioramenti fondiari ecc.) il richiedente deve dimostrare di possedere le particelle dell'UTE nelle quali insiste l'investimento dalla presentazione della domanda di aiuto fino alla domanda di pagamento, tramite il fascicolo aziendale; mentre a decorrere dalla presentazione di quest'ultima, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo 12.2.
- Il richiedente deve altresì dimostrare, tramite il fascicolo aziendale, il possesso dell'intera UTE nella quale si intendono effettuare gli investimenti, nel periodo intercorrente dalla presentazione della domanda e fino alla conclusione degli impegni di cui al punto 12.2 del presente bando; durante tale periodo la composizione dell'UTE può variare, ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.
- Se non vengono rispettate le suddette condizioni la domanda di aiuto decade e si provvede alla revoca del contributo con conseguente recupero delle somme eventualmente versate.

5 Prodotti agricoli interessati

Il sostegno agli investimenti è concesso nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato sotto elencati e nelle attività di commercializzazione degli stessi e dei loro derivati.

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva
- Semi oleosi,
- Cereali
- Legumi
- Foraggiere
- Ortofrutticoli ad esclusione della castagna e del marrone;
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche

- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi entrambi provenienti da coltivazione;
- Tabacco

6 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

6.1 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

In particolare, per le singole OCM:

OCM Ortofrutta: Secondo quanto esplicito al punto 10.1, è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 50.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall' organismo pagatore ARTEA.

Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

OCM Vino: L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la misura 121 finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

OCM Tabacco: Secondo quanto esplicito nel capitolo 10 del PSR, i beneficiari dei progetti finanziati con le risorse del Fondo comunitario per il tabacco (Reg. CE 2182/2002) non possono beneficiare del sostegno del PSR per le stesse tipologie di investimento. La verifica della complementarietà e della demarcazione tra le due forme di sostegno è assicurata dall'Organismo pagatore regionale ARTEA. Per quanto riguarda le risorse specifiche nell'ambito del PSR ed in particolare della presente misura, per finanziare programmi di ristrutturazione e riconversione del settore a seguito delle modifiche nella OCM, queste saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale. Secondo quanto esplicito nel capitolo 3.2 del PSR, paragrafo 4 "La ristrutturazione e riconversione del settore del tabacco", le specifiche risorse destinate a tali interventi, che si renderanno disponibili dopo il 2010 (in base a quanto previsto dall'OCM Tabacco), verranno impiegate per finanziare sia le azioni di ristrutturazione (con priorità per le aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky) che le azioni di riconversione (con priorità per le aziende dedite alla coltivazione della varietà Bright e delle altre varietà). Al fine di assicurare, fin dall'inizio dell'operatività del PSR, la coerenza con tale strategia, gli imprenditori agricoli professionali produttori di tabacco che presentano domanda per l'accesso alla presente misura devono essere individuati, attraverso un'apposita indicazione da apporre nella domanda stessa, nella quale devono altresì indicare la/e varietà coltivata/e (Kentucky, Bright, altre).

OCM Olio d'oliva: Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

A regime (dal 1° aprile 2009), in linea con quanto previsto dal PSN, gli interventi strutturali realizzati

nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP. Fermo restando la compatibilità con il Regolamento CE 2080/2005, gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR. A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dall'art. 5 del Reg. CE 2080/2005, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B) .

A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore

a) Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola:

- Raccolta di dati sul settore e sul mercato;
- Elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;

b) Miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura:

- Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;
- Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica
- Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo;
- Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata;
- Inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03;

c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

- Miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, ad eccezione degli interventi a carattere aziendale (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione, acquisto di prodotti per la difesa salvo quelli utilizzati per la cattura massale della mosca delle olive)
- Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti
- Formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine

d) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:

- Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c)
- Creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c)

B) Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR

a) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

- Interventi a carattere aziendale per il miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione)
- Miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende
- Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola

- Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine
 - b) Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali:
- Creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
- Creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici;
- Creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

In via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l'operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori oleicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR. A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 121 'Ammodernamento delle aziende agricole', per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 15.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere".

Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 2080/2005 (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) non sono ammissibili al finanziamento comunitario le attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione. I nuovi impianti di olivi sono pertanto ammissibili a condizione che sia dimostrata la estirpazione di un ugual numero di piante, fermo restando quanto previsto dal Documento Attuativo Regionale (par. 3.1.3 e seguenti della D.G.R. 865/2008 e successive modificazioni) in materia di investimenti di sostituzione.

Gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi frantoi aziendali che presentano un ampliamento della capacità di stoccaggio e di trasformazione, devono dimostrare, con idonea documentazione, la dismissione di una equivalente capacità a livello regionale nei tre anni precedenti.

OCM Luppolo: In Toscana non sono presenti superfici destinate a questa coltura.

OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini: Questi settori beneficiano degli aiuti disaccoppiati, conseguentemente gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo e complementare sull'azienda zootecnica rispetto alla funzione di integrazione al reddito che fornisce il pagamento unico.

OCM Latte: L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti che può fornire la misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono, nell'ambito della stessa misura, restrizioni all'accesso per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo.

Apicoltura: Il Reg. CE 797/2004 sul miele finanzia - attraverso l'attuazione regionale che a sua volta deriva da un programma nazionale - le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nella misura 121 "Ammodernamento delle aziende" sono ammessi acquisti di macchinari e attrezzature per lo svolgimento dell'attività di apicoltura ma si escludono tutte le sopra citate dotazioni già finanziate nell'ambito del reg. 797/2004. Rimangono quindi finanziabili nell'ambito della misura 121 tutti gli interventi relativi all'apicoltura non ricompresi nell'elencazione precedente.

OCM Zucchero: Non sono previsti interventi nel settore bieticolo saccarifero.

6.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli professionali, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) nei casi previsti dall'art. 25 del reg. Ce 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del Reg. Ce 1260/99 o dall'art. 72 del Reg. Ce n. 1698/05);
- 2) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente.
- 6) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- 7) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 5 deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

6.3 Verifica della regolarità fiscale al momento della ricezione della domanda di pagamento

Qualora il beneficio concesso sia superiore a 10.000, euro, l'Amministrazione competente, prima dell'erogazione, procede alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

6.4 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Gli investimenti previsti debbono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto.

- 1) Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.), l'impresa richiedente deve dichiarare al momento della ricezione della domanda di aiuto il possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) permesso di costruire, ai sensi della L.R.1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. 64/1995) se ancora in corso di validità;
 - b) denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto.
- 2) Per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di alcun titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve presentare una specifica dichiarazione, all'interno della relazione tecnica del progetto, nella quale viene

attestata tale condizione di cantierabilità.

- 3) Per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - a) specifici preventivi rilasciati all'impresa richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, secondo quanto indicato nelle disposizioni sulle Spese ammissibili contenute nel Documento Attuativo Regionale di cui alla DGR n. 865/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) nei casi in cui gli immobili non risultino di proprietà della stessa impresa richiedente, specifica dichiarazione circa la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione dei macchinari controfirmata dal proprietario/comproprietario degli immobili oggetto di aiuto, per tutta la durata del vincolo.
- 4) Per progetti che prevedono investimenti immateriali, l'impresa richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità e dei costi di esecuzione del progetto e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato nelle disposizioni sulle Spese ammissibili contenute nel Documento attuativo regionale di cui alla DGR n. 865/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 5) Nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili l'impresa richiedente deve dichiarare che alla data di presentazione della domanda ha il possesso delle "attestazioni relative alla congruità del valore dei beni" stessi, e, se necessari, uno dei titoli abilitativi di cui al punto 1). Le "attestazioni relative alla congruità del valore dei beni" possono essere sotto forma di atto notorio oppure di perizia giurata, nel caso siano rilasciate da un tecnico abilitato indipendente; altrimenti possono essere sotto forma di quotazione o valutazione da parte di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del territorio, Ismea) come previsto al paragrafi 3.1.3.2.4 e 3.1.3.2.5 della D.G.R. 865/2008 e successive modificazioni.

6.5 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

- Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari. Le domande di sostegno devono essere accompagnate, in fase di completamento della domanda come previsto dal par. 22.2 del presente bando, da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione così come definiti dal Documento Attuativo Regionale (paragrafo 3.1.3 "Spese ammissibili" della D.G.R. 865/2008 e successive modificazioni).
- Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento.

6.6 Miglioramento del rendimento globale dell'azienda e finalità dell'investimento

Per tutte le tipologie di investimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere dimostrato:

- 1) che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie Introduzione di innovazione di processo e di prodotto Ottimizzazione dei fattori di produzione Diversificazione delle produzioni

	Integrazione di filiera Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Riconversione ai metodi biologici di produzione Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale in termini di:	Sicurezza sul lavoro Igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale	Riduzione dell'inquinamento ambientale Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili Risparmio idrico Risparmio energetico

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda si presume soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 euro, almeno 50.000 euro (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
 - al di sotto di tale importo:
 - a) almeno 7.000 euro (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale;
 - oppure:
 - b) fra i 10.000 euro ed i 50.000 euro (importi della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati e contemporaneamente:
 - se l'UTE ha un Valore Ricavi (VR) al di sopra di 30.000 euro, allora l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR e comunque superiore al limite minimo di 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - se l'UTE ha un VR inferiore o uguale a 30.000 euro è sufficiente raggiungere il limite minimo di 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - c) oltre i 50.000 euro (importi della spesa ammissibile) destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto.
- 2) che gli investimenti siano finalizzati alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali dell'azienda stessa.

Si precisa che il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili; per le nuove imprese il VR è stimato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell'impresa.

7 Tipologie di investimento ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti previsti nei successivi paragrafi 8 e 9.

Gli investimenti devono essere chiaramente riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli elencati al precedente paragrafo 5.

Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste anche più tipologie di investimento.

8 Investimenti per il miglioramento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali

Gli investimenti per il miglioramento del rendimento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali, possono avere ad oggetto fabbricati agricoli (si veda sottoparagrafo 8.1), macchinari, impianti e attrezzature (8.2), miglioramento fondiario (8.3) e investimenti immateriali (8.4).

Per ogni tipologia di investimento elencate nei sottoparagrafi seguenti ed oggetto della domanda di aiuto il richiedente deve indicare quali aspetti specifici intende perseguire (tra quelli individuati nella colonna di destra della tabella 1 del paragrafo 6.6) al fine di raggiungere la finalità generale. Accanto ad ogni tipologia di investimento sono indicate tra parentesi le finalità generali (corrispondenti a quelle contenute nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo 6.6) cui tale tipologia è indirizzata.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente nella relazione tecnica di cui al par. 22.2 del presente bando, che l'investimento risponde ad almeno uno degli aspetti specifici indicati nella tabella 1, e che pertanto consente il raggiungimento di una finalità generale e conseguentemente del rendimento globale dell'azienda.

8.1 Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli

E' previsto il sostegno per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati; è sostenuto anche l'acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo.

L'acquisto di fabbricati è sostenuto per un costo non superiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo.

Gli interventi sono limitati alle strutture produttive aziendali, sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

L'investimento deve avere ad oggetto fabbricati o terreni destinati o da destinare a:

a) Produzioni vegetali (Miglioramento del rendimento economico aziendale)

- 1) Serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

b) Produzioni zootecniche (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- 2) locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- 3) fienili e silos;
- 4) locali adibiti a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

c) trasformazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni);

- 1) locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli
- 2) locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli
- 3) locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli

d) commercializzazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni);

- 1) locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli e loro derivati.

8.2 Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

E' previsto il sostegno per l'acquisto ed l'installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature devono essere specifici per lo svolgimento di una delle seguenti operazioni:

a) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) trattrici,
- 2) macchinari per la lavorazione del terreno,
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni colturali e di raccolta,
- 4) accessori della trattrice per movimenti terra,
- 5) rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali,
- 6) attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali,
- 7) strutture permanenti (escluso materiale di consumo) per serre mobili e per copertura e ombreggiamento;
- 8) recinti mobili sia elettrificati che non a difesa delle colture arboree dalla fauna selvatica

b) di allevamento (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) macchine e impianti per la mungitura e per l'allattamento artificiale,
- 2) macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti,
- 3) attrezzature per l'apicoltura (escluso arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, allestimento di autocarri per l'esercizio del nomadismo),
- 4) strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali; attrezzature informatiche con software specifici per la gestione di comparto,
- 5) allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie),
- 6) sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione,
- 7) sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione.

c) di trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 2) macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione dei prodotti agricoli, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati;
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli e loro derivati, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati.

d) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico aziendale/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali,
- 2) allestimento locali e piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione, compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono stati installati;
- 3) strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante, nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- 4) celle frigo;

e) di servizio (Miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) Attrezzature informatiche dotate di software per la gestione delle attività produttive aziendali;
- 2) attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- 3) strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e loro derivati.

8.3 Interventi di miglioramento fondiario

Gli interventi di miglioramento fondiario si distinguono in: a) impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali b) interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli c) infrastrutture aziendali, d) progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica.

a. Impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali (Miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) Impianto di specie arboree da frutto volto al miglioramento qualitativo della produzione, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 6.1 - Limitazioni derivanti da OCM di settore;
- 2) Impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni), da frutto, officinali od aromatiche, da fronda e/o fiore reciso;
- 3) Impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni, comprese le specie forestali) a ciclo breve per la produzione di biomassa da destinare alla produzione di energia;
- 4) Allestimento di spazi da destinare alla produzione vivaistica con esclusione degli investimenti menzionati in altri paragrafi del presente bando;
- 5) Sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di cui ai punti precedenti.
- 6) recinzioni per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica

b. interventi per il miglioramento dei pascoli (Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzati anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- 2) recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzati alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- 3) opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- 4) mangiatoie
- 5) sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di miglioramento dei pascoli;

c. infrastrutture aziendali (Miglioramento del rendimento economico - Ottimizzazione dei fattori di produzione)

- 1) viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali (larghezza massima consentita m 5, oltre alle banchine e le fosse);
- 2) elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico;
- 3) acquedotti aziendali, per la potabilizzazione e l'adduzione di acqua ad uso potabile alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.
- 4) Se gli investimenti di cui ai punti 2 e 3 interessano proprietà di terze persone, il richiedente in fase di completamento deve produrre all'Ente competente il contratto della servitù costituita volontariamente fra le parti pena la mancata ammissibilità dell'investimento.

d. progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica (Miglioramento del rendimento economico)

Realizzazione di impianti per fertirrigazione, opere di raccolta di acque ad uso agricolo, nuovi invasi, recupero e/o miglioramento degli esistenti.

d.1 Valorizzazione delle risorse idriche superficiali (Miglioramento del rendimento economico)

- 1) la realizzazione di vasche, serbatoi ed invasi per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo aziendale. La dimensione delle opere di accumulo deve essere compresa tra 1000 mc e i 200.000 mc. Nella relazione tecnica di cui al paragrafo 22.2 del presente bando, deve essere dimostrato, sulla base di uno studio idrologico del bacino interessato dall'opera, che la risorsa disponibile garantisce il raggiungimento del volume di massimo invaso
- 2) interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di vasche, serbatoi ed invasi ad uso agricolo aziendale esistenti e opere per la messa in sicurezza degli invasi idrici. Sono comunque considerate

opere di manutenzione straordinarie le seguenti opere:

- o opere finalizzate al ripristino dell'impermeabilità
- o opere di messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo
- o opere di rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta e di utilizzazione delle acque.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle risorse idriche superficiali: le aziende agricole, devono possedere una superficie minima di 2 ha di SAU, ridotta a 1 ha per le aziende florovivaistiche. Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.2 Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui (miglioramento del rendimento economico)

- 1) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui;
- 2) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio;
- 3) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue.

Per la realizzazione di questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo (così come definito al par. 12.2 del presente bando) dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui. Tali interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D.M 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'applicazione del D. M. 185/2003.

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.3. Impianti per la fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda.

d.4 Investimenti sostenuti per la realizzazione di impianti e opere connesse al recupero delle acque di irrigazione o fertirrigazione in eccesso (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d.5 Impianti di adduzione delle acque (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

d. 6 Impianti per il trattamento delle acque di irrigazione e di fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda

8.4 Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali

La finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile. Le tipologie di investimento immateriali finanziabili

sono le seguenti:

- Ricerche e analisi di mercato;
- Supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
- Progetti finalizzati all'integrazione di filiera e alleanza fra imprese;
- Supporto tecnico per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli;
- Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto, sociali/etiche e ambientali.
- Relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per i costi fissi occasionati dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" art. 32 Reg. (CE) 1698/05

9 Investimenti per la sicurezza sul lavoro e miglioramento ambientale

Nella domanda di aiuto il richiedente deve indicare la tipologia di investimento tra quelle elencate nei sottoparagrafi seguenti.

9.1 Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore

In questo paragrafo si fa riferimento al "miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro" di cui alla tabella 1 – paragrafo 6.6 del presente bando.

Gli interventi per la sicurezza sul lavoro possono avere ad oggetto fabbricati agricoli, macchinari e attrezzature, così come specificati nelle indicazioni riportate nei seguenti sottoparagrafi.

9.1.1 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di seguito elencati:

Tipo di investimento	Investimenti ammissibili	Documentazione per istruttoria e accertamento finale
1) Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotati di parapetti, per l'accesso e/o stazionamento in luoghi o ambienti di lavoro;	<p>Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi o ambienti di lavoro (strutture, attrezzature e/o impianti tecnologici), posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio, adibiti allo stoccaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti.</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs 09 aprile 2008 n. 81 artt. 63, 64 ed allegato IV (punti 1.5.14.1 – 1.5.14.2 - 1.5.14.3 // 1.7.2.1 – 1.7.2.1.1 – 1.7.2.1.2 – 1.7.2.1.3 – 1.7.2.1.4 – 1.7.2.2 – 1.7.2.3 – 1.7.3).</p> <p>Norme di buona tecnica</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto Calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità dell'installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale</p>
2) Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi:	<p>Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi: banchine e rampe di carico, sostituzione dei gradini con rampe.</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Titolo VI e Allegato XXXIII.</p> <p>Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata.</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>

<p>3) Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro;</p>	<p>Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) a raggiungere valori inferiori a 85dB (A)</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato (tecnico competente in acustica ambientale) provvista di elaborati grafici di progetto con misurazione fonometrica degli ambienti ed attrezzature oggetto di interventi e indicazione dei risultati presumibili</p> <p>Accertamento finale dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.</p>
<p>4) Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore per allevamenti zootecnici;</p>	<p>Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>5) Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;</p>	<p>Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>6) Allestimento di corridoi di movimentazione del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;</p>	<p>Allestimento di corridoi di movimentazione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>7) Allestimento di corridoi di contenimento del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;</p>	<p>Allestimento di corridoi di contenimento in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>

	<p>bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	
8) Allestimento della fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini;	<p>Allestimento fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida “Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini” ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
9) Rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto.	<p>Rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento-amianto.</p> <p>Riferimento normativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Titolo IX capo III D.M. 6 settembre 1994 attuativo dell'art. 6 comma 3 legge 257/92</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto, dimensioni e tipo di struttura da rimuovere e dalla quale si evince le buone condizioni di conservazione dei materiali contenenti amianto; preventivo dei lavori di rimozione e smaltimento redatto da ditta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali www.albogestoririfiuti.it</p> <p>Collaudo Documentazione attestante la avvenuta rimozione e smaltimento secondo le norme vigenti</p>

9.1.2 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi di seguito elencati:

Tipo di investimento	Investimenti ammissibili	Documentazione per istruttoria e accertamento finale
1) Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli)	<p>Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio.</p> <p>Riferimento normativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. n. 111; allegato V, parte II punto 4.2 Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione prevista dalla norma vigente.</p>
2) Acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta	<p>Acquisto di cestello elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta.</p> <p>Riferimento normativo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. n. 71; allegato V parte II punto 4.1 Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità.</p>

		<p>Accertamento finale Fattura di acquisto Certificato di omologazione rilasciato da Ispesl. Libretto d'uso e manutenzione.</p>
<p>3) Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi;</p>	<p>Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Titolo VI e Allegato XXXIII. Norme di buona tecnica.</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare.</p> <p>Accertamento finale Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.</p>
<p>4) Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso azionabile dall'esterno, che consentano la liberazione di un animale per volta;</p>	<p>Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso, azionabile dall'esterno che consenta la liberazione di un animale per volta.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPEL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>5) Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").</p>	<p>Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPEL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>Accertamento finale Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>6) Acquisto di arla di medicazione mobile</p>	<p>Acquisto di arla di medicazione mobile.</p> <p>Riferimento: "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini" ISPEL e ASI di Mantova-" http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>
<p>7) Acquisto di arla di medicazione fissa</p>	<p>Acquisto di arla di medicazione fissa.</p> <p>Riferimento: "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini" ISPEL e ASI di Mantova-" http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica</p>

<p>8) Dotazione migliorativa supplementare su nuova trattrice;</p>	<p>Dotazione migliorativa supplementare su nuova trattrice.</p> <p>Specifiche. Gli elementi indicati di seguito si intendono come dotazione migliorativa supplementare e devono essere tutti presenti: cabina insonorizzata (leq <80 dB) e climatizzata con filtro per polveri e sedile antivibrante <0,5 m/s²).</p> <p>Oltre a quelli di cui sopra (che devono essere presenti) sono finanziabili anche uno o più delle seguenti dotazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di attacchi a tre punte di tipo rapido; - sistemi tecnologici di monitoraggio dell'attrezzatura di lavoro; - sistema satellitare di localizzazione ai fini della rilevazione per agevolare le situazioni di emergenza o pronto soccorso. 	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e in cui si motiva la combinazione scelta.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica;</p>
<p>9) Dotazione migliorativa supplementare su nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa;</p>	<p>Dotazione migliorativa supplementare su un nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa.</p> <p>Si considera dotazione migliorativa supplementare la presenza di tutti i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premiscelatore; - dispositivo di lavaggio automatico delle confezioni vuote; - sistema automatico per la decontaminazione dell'impianto; - sistema di orientamento del getto. 	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>
<p>10) Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro.</p>	<p>Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro.</p> <p>Per dotazione migliorativa supplementare si intende l'acquisto di dispositivo di avviamento elettronico anziché di quello meccanico nelle attrezzature di lavoro</p>	<p>Istruttoria Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare.</p> <p>Accertamento finale Fattura di acquisto e documentazione tecnica</p>

9.2 Investimenti di miglioramento ambientale

In questo paragrafo si fa riferimento al "miglioramento ambientale" di cui alla tabella 1 – paragrafo 6.6 del presente bando.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente nella relazione tecnica di cui al par. 22.2 del presente bando, che l'investimento risponde ad almeno uno degli aspetti specifici indicati nella tabella 1, e che pertanto consente il raggiungimento di una finalità generale e conseguentemente del rendimento globale dell'azienda.

Gli interventi di miglioramento ambientale possono avere ad oggetto investimenti per fabbricati agricoli, macchinari, impianti e attrezzature agricoli, miglioramento fondiario.

a) Fabbricati agricoli e serre fisse

a.1) Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico

Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse. Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

a.2) Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento ai sensi del DM 7/4/2006 e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.

b) Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

b.1 interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

b.1.1 Realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per la produzione di energia da biomassa per uso prevalentemente aziendale. Per la definizione di biomasse si fa riferimento al D. lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 lett. da a) ad e) comprese;

b.1.2 Realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per produzione di biogas da effluenti di allevamento, per uso prevalentemente aziendale;

b.1.3 Realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per l'utilizzazione di energia solare ed eolica per uso prevalentemente aziendale;

Per gli investimenti di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2., b.1.3, si precisa che per uso prevalentemente aziendale si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, inteso come fabbisogno massimo annuale aziendale, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica devono essere dimensionati in base al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono ammessi a sostegno impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza.

Nella tipologia di investimenti di cui al punto b.1 sono comprese, oltre alle macchine e attrezzature, anche le opere elettromeccaniche e edili necessarie alla realizzazione degli impianti.

b.2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:

b.2.1) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate, in questo caso le spese cofinanziate a tasso maggiorato sono date dalla differenza fra il costo di un impianto ordinario ed uno ad alta efficienza.

b.2.2) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura

b.2.3) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura)

c) miglioramento fondiario

Interventi finalizzati al risparmio idrico

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei due anni precedenti la domanda.

c.1) Realizzazione di impianti irrigui

- interventi per la realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza che permettano una riduzione del precedente consumo di acqua pari almeno al 25%, dimostrabile attraverso la documentazione tecnica degli impianti.

Per questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, ammissibili a finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare, per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo (così come definito al par. 12.2 del presente bando) dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Questi investimenti sono ammissibili in aziende già irrigue, con superficie irrigata non inferiore a 1 ha SAU per UTE. Per le aziende florovivaistiche è richiesto un minimo di 0,5 ha SAU irrigata in pieno campo per UTE o di 0,1 ha SAU irrigata in serra per UTE.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano - con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla presentazione della domanda - di essere "irrigue" in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni.

c.2). Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda (Miglioramento ambientale mediante risparmio idrico)

- 1) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui
- 2) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio
- 3) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue

Per la realizzazione di questi interventi è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico ottenuto e utilizzare, per un periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo di destinazione dell'investimento, un programma di consulenza basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui. gli interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D. M. 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente
- il rispetto del D. M. 185/2003

9.3 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Sono finanziabili le spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni ambientali.

10 Tipologie di spesa ammissibili

10.1 Normativa di riferimento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e al Documento Attuativo Regionale (DAR), in particolare al par. 3.1.3 della DGR n. 865/08 e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi par. 10.2 e 10.3.

10.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

Le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo sono ammesse nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono (escludendo gli acquisti di macchine o attrezzature).

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese generali possono essere finanziate nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono.

Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (lavori in economia) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti di cui al par. 8.3. lett. a e 8.3 lett.b) punti 1,2,5.

I suddetti lavori in economia sono ammissibili solo se svolti direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari intendendo per familiari le persone con le quali esiste il vincolo di parentela e che siano iscritte all'INPS come coadiuvanti dell'impresa.

Nel caso di impresa condotta con salariati non sono ammesse le spese relative al personale dipendente ma si ammettono le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime necessarie all'esecuzione delle opere.

10.3 Descrizione delle spese non ammissibili

- 1) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- 2) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 3) nel caso di acquisto di terreno agricolo o di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti e nelle opere strutturali annesse;
- 4) nel caso di acquisto di fabbricati fatiscenti, i lavori di demolizione e trasporto e conferimento in discarica dei materiali;
- 5) opere riferite ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 6) qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- 7) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi indicati al precedente par. 8.2;
- 9) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 10) acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili.

11 Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale.

12 Obblighi derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto e riduzioni

Il beneficiario, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per la stessa tipologia di spesa.

12.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il soggetto si impegna a:

- 1) Produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo par. 22.2 del presente bando;
- 2) Attuare gli interventi previsti nella domanda e ammessi con l'atto di assegnazione;
- 3) Presentare la domanda di pagamento secondo le modalità di cui al paragrafo 20.2 del presente bando.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto 1 comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e il relativo scorrimento; il mancato rispetto di quanto previsto al punto 2 comporta la decadenza della domanda e quando necessario il conseguente recupero di quanto già erogato; il mancato rispetto di quanto previsto dal punto 3 può comportare l'applicazione della riduzione indicata al punto 20.2 del presente bando o la decadenza totale.

12.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Nel caso di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il beneficiario non può vendere l'energia prodotta. Questo vincolo ha validità dalla realizzazione dell'investimento fino alla conclusione degli impegni previsti nel presente paragrafo. L'ente comunica questo vincolo al richiedente e ne verifica il rispetto nelle varie fasi istruttorie, pena la decadenza della domanda e conseguente revoca del contributo concesso e recupero delle somme eventualmente versate.

12.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

A. Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

B. Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 Marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M del 20 marzo 2008.

13 Tassi di contribuzione e minimi/massimali, premi e indennità.

13.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI DI INTERVENTO	Tassi di contribuzione			
	% di contribuzione	% di maggiorazione e per giovani agricoltori	% di maggiorazione e per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Acquisto di trattori par. 8.2. let.a.1	20	10	10	0

*Ai sensi degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 la percentuale maggiorata si applica agli investimenti connessi alla produzione primaria dei prodotti agricoli che

rientrano nell'allegato I del trattato escludendo da questi gli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti. Non rientrano fra le attività di "trasformazione di un prodotto agricolo" le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Non rientrano fra le attività di "commercializzazione di un prodotto agricolo" la prima vendita da parte del produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

E' inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso e, a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70% del contributo concesso.

La maggiorazione del tasso di contribuzione per giovani agricoltori spetta se il richiedente, al momento della ricezione della domanda di aiuto, soddisfa uno dei criteri previsti nella priorità VI a) - Sostegno a nuove imprese – di cui al seguente paragrafo 14.1.

La percentuale di maggiorazione relativa alle zone montane e alle zone svantaggiate viene applicata sulla base delle delimitazioni effettuate in applicazione della direttiva 268/75 art. 3 comma 3 (zone montane) e comma 4 e 5 (zone svantaggiate) e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Nel caso di UTE con superfici ricadenti all'interno di diverse zone (montane o svantaggiate):

- 1) per gli investimenti collegati alla superficie (fabbricati, miglioramenti fondiari ecc..) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore soltanto agli investimenti che ricadono in zona montana e/o svantaggiata; la percentuale minore si applica agli investimenti che ricadono al di fuori delle suddette aree;
- 2) per gli investimenti non direttamente collegati alla superficie (es. macchina semovente) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore solo se almeno il 51% della superficie dell'UTE (in termini di SAU) collegata o collegabile all'investimento ricade in zona Montana e/o Svantaggiata.

Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale" e la "Sicurezza sul lavoro"

Per gli investimenti ricadenti nell'ambito d'intervento di "miglioramento ambientale" e "sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto è aumentata al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per gli investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali.

Nel caso in cui gli investimenti per la sicurezza sul lavoro e miglioramento ambientale vengano realizzati nei settori della trasformazione e commercializzazione, si applica il tasso di contribuzione ordinaria.

Nel caso in cui gli investimenti per il "miglioramento ambientale" e per la "sicurezza sul lavoro" sono a servizio sia del settore della produzione primaria che di quello della trasformazione e commercializzazione, si applica il tasso di contribuzione ordinario previsto per il settore della trasformazione e commercializzazione.

13.2 Minimali/massimali

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari ad almeno € 5000, pena la decadenza del progetto e la revoca dei contributi concessi.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per UTE per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale.

14 Priorità

14.1 Priorità generali

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema

ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio o sottocriterio. Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al periodo/momento di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio è superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al paragrafo 19.1 del presente bando.

Le penalizzazioni di cui sopra valgono solo per le domande presentate successivamente alla prima fase (fondi 2007-2008) di attuazione del bando.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR) redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta Regionale in base al Documento Attuativo Regionale approvato con DGR n. 865/08 e s.m.i. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana o sulla modulistica relativa alla presente misura pubblicata sul sito ARTEA.

Per le domande che provengono da annualità precedenti le priorità di cui ai successivi punti I lett. a), II lettere a) e c), III lettere b), c) e d), V lettere a) e b), VIII lett. a), X e XIII devono essere possedute alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermate al momento del completamento.

I. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ ETICA

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
b) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente alla ricezione della domanda o copia del bilancio approvato o attestato di partecipazione al corso di formazione rilasciato da Agenzie formative accreditate

c) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:	punti 3
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

I punteggi di I.a, I.b e I.c sono cumulabili.

II. AMBIENTE

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di, o che intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, certificazione ISO 14000 o Ecolabel o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui l'azienda intenda acquisire la certificazione mediante investimenti previsti in domanda il requisito può essere acquisito

entro la data di presentazione della domanda di pagamento e deve essere verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) percentuale dell'investimento ammissibile per investimenti di miglioramento ambientale:	dal 30% al 50% punti 2 oltre il 50% punti 3
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

c) investimenti in zone soggette a vincoli ambientali Il punteggio è attribuito alle:	
• aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in zone SIC e/o ZPS:	punti 0,5
• aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in ZVN:	punti 1
• aziende di cui al punto precedente che realizzano investimenti per una percentuale superiore al 50% delle spese ammissibili per adeguamento agli obblighi derivanti dall'inserimento dell'UTE nelle ZVN, e per i quali obblighi non sono ancora scaduti i termini di adeguamento.	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifiche d'ufficio in base alle delimitazioni ufficiali delle aree effettuate dalla Regione Toscana o dell'Ente competente. Per le ZVN il controllo viene effettuato sulla base dei dati risultanti dal sistema ARTEA.

d) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti finalizzati al miglioramento della risorsa idrica, da realizzarsi in zone vulnerabili a nitrati e/o con SAAS (stato ambientale acque sotterranee) scadente:	punti 3
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili con un massimo di 6 punti.

III. QUALITÀ

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) percentuale del fatturato relativo all'esercizio precedente derivante dai seguenti prodotti di qualità:	
• DOP e DOCG;	dal 30% al 60% = punti 2 dal 61 al 90% = punti 2,5 > del 90% = punti 3
• DOC e IGP;	dal 30% al 60% = punti 1 dal 61 al 90% = punti 1,5 > del 90% = punti 2
• "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99;	dal 30% al 60% = punti 0,5 dal 61 al 90% = punti 1 > del 90% = punti 1,5

NB: i calcoli devono essere effettuati sul fatturato dell'UTE, salvo che l'impresa non abbia contabilità unica, in tal caso ci si riferisce al fatturato dell'intera impresa. In entrambi i casi il fatturato di riferimento è quello dell'esercizio precedente alla ricezione della domanda. Nel fatturato di riferimento sono incluse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali mentre sono escluse tutte le altre attività connesse.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica:

a) nel caso delle DOP, DOCG, DOC e IGP verifica della certificazione o dell'attestato di iscrizione al

- consorzio/elenco e verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale;
- b) per agriqualità: - nel caso di concessionari verifica dell'iscrizione agli elenchi ARSIA; - nel caso di fornitori è il concessionario che ha l'elenco dei fornitori e verifica del rapporto tra fatturato dei prodotti agriqualità e fatturato totale.

I punteggi di cui alla lett. III.a sono cumulabili con un massimo di 3 punti.

b) il richiedente è iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 3
c) nel caso in cui anche l'allevamento (UPZ) sia interamente condotto con metodo biologico e inoltre la stessa UPZ presenti una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 alveari	punti 3,5

Questo punteggio viene riconosciuto anche a coloro che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e in tal caso fa fede la data di protocollazione informatica del sistema ARTEA della prima notifica.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici

d) il richiedente è in possesso, o intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto:	punti 1
<ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); • UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); • IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • UNI ISO 10939, 2001 (rintracciabilità di filiera); • UNI 11020, 2002 (rintracciabilità aziendale); • • oppure delle seguenti certificazioni di prodotto anche con implicazioni legate all'ambiente: • Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli): 	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale. Nel caso in cui l'azienda intenda acquisire la certificazione mediante investimenti previsti in domanda il requisito può essere acquisito entro la data di presentazione della domanda di pagamento e deve essere verificato in fase di accertamento finale.

Verifica del certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

I punteggi di cui alle lett III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili nel limite di punti 5.

IV. OCCUPAZIONE

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione nel settore agro-forestale negli ultimi 3 anni valutato con riferimento all'UTE.

Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 10%	punti 1
	> del 10 fino al 50%	punti 2
	> del 50%	punti 3

dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni

solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

V. PARI OPPORTUNITÀ

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 50% degli occupati è di genere femminile (dipendenti a tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS):	punti 1
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:	
• imprenditore singolo:	punti 2
• presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna:	punti 1
• almeno il 50% degli amministratori:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica sulla base della misura camerale

• c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come:	
• flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori;	
• nido aziendale o interaziendale;	
• concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità;	
• attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità;	
• servizi per bambini durante le vacanze scolastiche;	
• tutor di conciliazione:	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica del contratto aziendale (se esistente) o dei contratti dei singoli lavoratori

I punteggi di cui alle lett. V.a, V.b e V.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

VI. SOSTEGNO A NUOVE IMPRESE

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 3
---	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;

- società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2,5
---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili fra loro ma il punteggio della lett. VI. b non è cumulabile con quello del punto IV.

VII. FIRMA ELETTRONICA

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

VIII. ASSENZA FINANZIAMENTI PREGRESSI

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e alla misura 121 del PSR 2007/13:	punti 1,5
--	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

b) il richiedente, nel periodo intercorrente tra il 1/1/2003 e il 31/12/2007, si è insediato per la prima volta in un'impresa agricola e al momento dell'insediamento non aveva ancora compiuto 40 anni e non ha percepito il premio per il primo insediamento di cui alla misura 2 del PSR 2000- 2006:	punti 1,5
---	-----------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i criteri riportati nella priorità n. VI a).

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

Verifica d'ufficio

IX. PARTECIPAZIONE A FILIERE PRODUTTIVE

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) nei settori in cui esiste un contratto quadro sottoscritto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 102/2005 o nell'ambito dell'accordo di filiera per il comparto ovicaprino da latte approvato con DGR 1220/05 e s.m., il richiedente ha sottoscritto un contratto di produzione, allevamento e conferimento che persegue gli obiettivi del suddetto contratto quadro/accordo di filiera e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente il settore interessato dal contratto quadro/ accordo di filiera:	punti 2
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica della copia del contratto di produzione.

b) il richiedente dimostra di far parte di un'integrazione strutturata tra	punti 2
--	---------

almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le parti di durata minima di 5 anni dalla data di ricezione della domanda.

c) il richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite società (cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005 o dell'OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07;	punti 2
--	---------

d) il richiedente aderisce ad una associazione che risponde ai requisiti di cui all'art. 4 comma 5 del D.Lgs 102/05;	punti 1
--	---------

Verifica dell'attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'OP /associazione.

I requisiti di cui alla lett. c) e d) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermati nella domanda di pagamento e verificati in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere IX.a, IX.b, IX.c e IX d non sono cumulabili.

X. ZONE C2, D E MONTANE

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se l'UTE ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 1
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al successivo n. XII.

XI. COMPARTI PRODUTTIVI / ZONE PRIORITARIE DA PSR

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto prevede almeno 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie di cui al successivo paragrafo 14.2 per i seguenti comparti produttivi:	
• comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte:	punti 4
• per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR:	punti 3

Ai fini della determinazione dell'investimento ammissibile concorrono solo le spese specifiche e riconducibili ad uno dei suddetti comparti produttivi. Sono esclusi dalla determinazione della suddetta percentuale investimenti comuni a più settori.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

XII. TIPOLOGIA INVESTIMENTO/ COMPARTO

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Oltre il 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli prioritari di cui al successivo paragrafo 14.3 per i seguenti comparti produttivi:	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte: 	punti 4
<ul style="list-style-type: none"> • per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR: 	punti 3

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio

XIII. BIODIVERSITÀ ANIMALE E VEGETALE

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<ul style="list-style-type: none"> • l'investimento ammesso a contributo è realizzato nell'UTE collegata all'UPZ nella quale sono allevate razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i>, ed è finalizzato per oltre il 70% all'allevamento di queste razze; inoltre la stessa UPZ deve avere una consistenza di stalla di almeno 5 UBA di tali razze alla ricezione della domanda: • è un'impresa iscritta nell'elenco dei coltivatori custodi che coltiva varietà vegetali iscritte negli elenchi regionali delle varietà: 	punti 1
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio

Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al n. XI e XII.

XIV. FILIERA CORTA

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Gli investimenti oggetto della domanda di contributo sono finalizzati per oltre il 50% dell'investimento ammissibile alla trasformazione o commercializzazione diretta al consumatore ed il richiedente esegue o eseguirà al termine degli investimenti nell'ambito della stessa impresa e nel settore oggetto di investimenti almeno due fra le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta al consumatore finale.</p>	punti 2,5
---	-----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale. Nel caso in cui l'azienda non esegua ancora, ma eseguirà "due fra le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione" mediante gli investimenti previsti in domanda, questo requisito deve essere acquisito entro la presentazione della domanda di pagamento e deve essere verificato in fase di accertamento finale.

Verifica d'ufficio.

XV. PRECEDENZE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

- 1) minor importo di contributo concedibile;
- 2) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

14.2 Priorità Comparti produttivi/Zone prioritarie da PSN

Priorità territoriali per investimenti a finalità diversa da quella della gestione della risorse idrica:

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C1	C2	D
<i>Produzioni vegetali</i>					
Comparto vitivinicolo			X	X	X
Comparto Olivicolo			X	X	X
Comparto Cerealicolo			X	X	X
Comparto Floricolo		X			
Comparto vivaistico		X			
Comparto Ortofrutticolo		X	X	X	
Comparto Tabacco			X	X	
<i>Produzioni zootecniche</i>					
Comparto Carni Bovine				X	X
Comparto latte bovino				X	X
Comparto latte ovino				X	X
Produzioni forestali				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

14.3 Priorità tipologia di investimento /comparto

Ai fini dell'attribuzione della seguente priorità è necessario che la somma degli investimenti specifici del comparto rappresenti almeno il 50% dell'investimento ammissibile.

Comparto vitivinicolo:

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto finale	<p>A) Macchine operatrici o attrezzature da applicare alla trattrice per l'esecuzione delle seguenti pratiche colturali: potatura secca, defogliazione, potatura e cimatura verde, vendemmia.</p> <p>B) Motrici portattrezzi multifunzione (solo in caso di UTE con superficie vitata uguale o superiore a 35 ettari)</p> <p>C) Forbici elettriche o pneumatiche per agevolare la potatura manuale</p>
Realizzazione di impianti di vinificazione ad alto livello tecnologico per migliorare la qualità dei prodotti finali	<p>A) Attrezzature impiegate nel processo di vinificazione dotate di sistemi di monitoraggio, controllo e gestione della temperatura</p> <p>B) Sistemi monitoraggio e controllo e gestione della temperatura</p> <p>C) Applicazione di software gestionali per la tracciabilità del prodotto ed il controllo delle fasi operative</p>
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi di produzione	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al punto 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto Olivicolo:

Realizzazione di nuovi impianti razionali per ridurre i costi di produzione	La situazione prima dell'investimento deve essere caratterizzata da una insufficiente densità di piante per ettaro (meno di 200). L'investimento deve garantire un incremento del numero di piante per ettaro di almeno il 50% rispetto alla situazione di partenza e garantire comunque una densità minima di impianto di almeno 250 piante per ettaro alla fine degli
---	---

	interventi. L'impianto deve essere realizzato con varietà del germoplasma autoctono toscano iscritte nel repertorio di cui alla L.R. 64/2004 (consultabile sul sito internet dell'ARSIA), impiegando materiale vivaistico conforme alla normativa in materia di commercializzazione delle piante.
Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni di potatura e di raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità del prodotto finale	Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di potatura; Macchine agevolatrici che consentano all'operatore di effettuare da terra le operazioni di distacco delle olive; Macchine per il distacco delle olive mediante vibrazione e/o pettinatura della pianta, dotate o meno di dispositivi per l'intercettazione del prodotto caduto; Macchine aventi dispositivi per il solo intercettazione delle olive distaccate da altra macchina operatrice separata; Macchine per l'aspirazione delle olive dai dispositivi per l'intercettazione, la pulizia e l'invio del prodotto in contenitori per il trasporto; Elevatori idraulici a forche portati per trattori agricoli funzionali alla movimentazione dei bins in campo.
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto del prodotto finale.	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro.	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto cerealicolo:

attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine del prodotto	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

Comparto floricolo:

Interventi di miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive	serre con strutture in acciaio; impianti aggiuntivi per serre fisse (nebulizzazione, ventilazione forzata, concimazione carbonica, controllo del fotoperiodismo, illuminazione" e "ombreggiamento) dotazioni informatiche per la gestione degli impianti invasatici e trapiantatrici nastri trasportatori e carrelli elevatori.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro.	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili nella filiera.	Investimenti di cui al par. 9.2 lett. b.1.1 e b.1.3
Investimenti per impianti di irrigazione a basso	Miglioramento di impianti di irrigazione già esistenti

consumo	che consentano un risparmio della risorsa idrica pari ad almeno il 25%
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.	sistemi di flusso e riflusso delle acque di irrigazione o di fertirrigazione;

Comparto vivaistico:

Investimenti di adeguamento dei sistemi produttivi esistenti a nuove tecniche di produzione	realizzazione dei "piazzi permeabili " per le coltivazioni in contenitore; impianti di fertirrigazione; zollatrice; macchine per la movimentazione aziendale delle piante coltivate in pieno campo;
Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo	Acquisizione delle seguenti certificazioni: ISO 14.000; Emas; SA 8000; Eurepgap, MPS; Agriquality; Dop/Igp;
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Investimenti di cui al par. 9.2 lett. b.1.1 e b.1.3
Investimenti per il recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione	opere finalizzate al recupero delle acque di irrigazione e/o fertirrigazione.

Comparto ortofrutticolo

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta per ridurre i costi di produzione e accrescere la qualità merceologica dei prodotti	Sterilizatrici del terreno Trapiantatrici automatiche Raccogliatrici elettroniche dotate di fotocellule e centraline Carrelli lavoratori meccanici per la raccolta dei prodotti
Realizzazione di centri interaziendali di confezionamento e commercializzazione per ridurre i costi e accrescere la competitività dei prodotti.	In caso di costituzione di ATI per la realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione.
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Linee di lavorazione agevolatrici per il confezionamento Attrezzature tornitrici Linee di lavorazione e lavaggio Retinatrici elettroniche Peso pezzatrici automatiche Lavatrici Calibratrici Linee pesatura e riempimento cestini Confezionatrici per vassoio
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali.
Realizzazione di impianti irrigui ad alta efficienza	Impianti di irrigazione a goccia Impianti a pioggia a bassa pressione (massimo 2,5 bar)

Comparto tabacco

Acquisto macchine specializzate per l'esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla coltivazione della varietà Kentucky	Macchine trapiantatrici
Investimenti finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo Priorità attribuibile solo nelle aziende dedite alla	Realizzazione o adeguamento locali di cura (forni) per la varietà Kentucky, anche attraverso la meccanizzazione delle principali operazioni, anche

coltivazione della varietà Kentucky	al fine di conformarsi alle normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Investimenti finalizzati alla diversificazione delle produzioni per far fronte ad un'eventuale crisi del comparto Priorità attribuibile alle Aziende precedentemente dedite alla coltivazione della varietà Bright e solo nel caso in cui l'azienda non richieda nessun intervento chiaramente riconducibile alla produzione/trasformazione del tabacco	Acquisto di macchinari chiaramente ascrivibili ad un comparto <u>diverso</u> da quello del tabacco.
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al paragrafo 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Comparto carni bovine

attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare la qualità e l'immagine delle produzioni	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, mezzi di trasporto animali vivi e/o carni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre.
Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica Tale priorità è valida fino al 31.12.2008 per le prime zone vulnerabili individuate dalla normativa; per 36 mesi dalla loro designazione per le zone vulnerabili individuate successivamente. Per le zone non vulnerabili, le scadenze per gli adeguamenti non sono ancora state fissate: e saranno quelle previste dal regolamento regionale di attuazione del DM 6 aprile 2006.	Le strutture devono adeguarsi a quanto previsto dal DPGR 32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati e secondo quanto previsto dal DM 6 aprile 2006 (ed eventuali norme attuative regionali) per le zone non vulnerabili da nitrati.
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Tutti gli investimenti riportati nella tipologia "ambiente" e rispondenti a questa dicitura se applicati al comparto bovino da carne

Comparto latte bovino

Acquisizione di certificazioni di processo per	acquisizione di certificazioni di processo per
--	--

migliorare la qualità delle produzioni	migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti per il miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Strutture e dotazioni per laboratorio, catena del freddo, cisterne per trasporto latte
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati a migliorare gli spazi, l'illuminazione e l'aerazione delle strutture di allevamento	Realizzazione di recinti di esercizio esterni alle strutture di allevamento dotati di abbeveratoi e ripari adeguati, locali appositi per il parto, box per la cura di animali feriti o malati; installazione di sistemi di ventilazione meccanica/condizionamento; apertura di finestre.
Costruzione di e adeguamento manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica Tale priorità è valida fino al 31.12.2008 per le prime zone vulnerabili individuate dalla normative; per 36 mesi dalla loro designazione per le zone vulnerabili individuate successivamente. Per le zone non vulnerabili, le scadenze per gli adeguamenti non sono ancora state fissate: e saranno quelle previste dal regolamento regionale di attuazione del DM 6 aprile 2006.	Le strutture devono adeguarsi a quanto previsto dal DPGR 32/2006 per le zone vulnerabili da nitrati e secondo quanto previsto dal DM 6 aprile 2006 (ed eventuali norme attuative regionali) per le zone non vulnerabili da nitrati.
Realizzazione di impianti tecnologici per produzione di biogas da effluenti di allevamento e per la produzione di energia solare ed eolica, per uso prevalentemente aziendale	Tutti gli investimenti riportati nella tipologia "ambiente" e rispondenti a questa dicitura se applicati al comparto bovino da latte

Comparto latte ovino

Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti	Realizzazione di strutture aziendali di trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore aggiunto dei prodotti
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorarne la qualità e l'immagine;	Dotazioni informatiche, attrezzature specifiche, siti web. Tutti gli interventi devono essere chiaramente esplicitati nella relazione tecnica che deve tenere conto di questa specifica finalità. Gli interventi devono mirare al raggiungimento di livelli di garanzia/organizzazione superiori rispetto agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002.
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità dei prodotti	acquisizione di certificazioni di processo per migliorare la qualità delle produzioni
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Investimenti di cui al par. 9.1 parte prima del bando. Questa priorità è cumulabile con le priorità generali
Investimenti finalizzati alla tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione	Sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione

15 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività

informativa e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

16 Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttrici integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi a UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicata l'unità produttiva medesima.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

17 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	entro il 31/01/2009 per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi 2009 (fase 2)
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	entro il 30/06/2009 per i fondi 2009 (fase 2)
Richiesta del completamento	
Ricevibilità del completamento	
Ammissibilità, graduatoria definitiva e atti di assegnazione	
Richiesta di Anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria richiesta di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta

Presentazione domanda di pagamento	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda
Elenchi di liquidazione	entro il 31.10.2010 per fondi 2009 (fase 2)

18 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale che, ai fini del presente bando, deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

<i>Tipo</i>	<i>Documento</i>
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata; Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari; Concessione e locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

19 Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

19.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di anticipo (nel limite max del 20% del contributo concesso), a titolo di stato di avanzamento (richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro) o a titolo di saldo.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19.

Il richiedente può presentare, per ogni fase di attuazione del PSR, una sola domanda di aiuto per UTE.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammesse a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa. Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

- fase 1: fondi 2007/08
- fase 2: fondi 2009
- fase 3: fondi 2010

Le domande di aiuto, relative alle misure che prevedono sostegno agli investimenti, riconosciute ammissibili in una determinata fase ma non finanziabili, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive con l'integrazione del punteggio in base alle previsioni del Piano Locale di Sviluppo Rurale dell'Ente a cui viene presentata la domanda. Qualora il richiedente ritenga opportuno rettificare il proprio punteggio per:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando della fase successiva;

può, entro i termini di presentazione delle nuove domande tramite il sistema informativo di ARTEA (DUA) presentare un aggiornamento dei propri requisiti di priorità purché siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale. Non sono invece modificabili gli investimenti in esse previsti. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, la domanda viene dichiarata decaduta.

19.2 Correzione errori palesi contenuti nelle domande di aiuto e pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni possedute e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province o Comunità montane. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema informativo di ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione.

In ogni caso l'ufficio responsabile del procedimento a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

Tali richieste devono essere presentate all'ente competente su carta libera.

19.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo, varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente;
- in caso di decesso del richiedente: la comunicazione relativa deve essere inviata all'Ente competente ed al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.
- se gli eventi oggetto di comunicazione si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione: la comunicazione relativa deve essere inviata all'Ente competente e per conoscenza anche ad ARTEA.

20 Termini per la presentazione delle istanze

20.1 Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA secondo le modalità stabilite al seguente par. 21

Per l'assegnazione dei fondi per l'annualità 2009, le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31/01/2009.

Per l'assegnazione dei fondi annualità 2010 (fase 3) si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande, che comunque potranno essere presentate entro il 31/12/2009.

20.2 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non **oltre 30 giorni di calendario** dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di **10 gg** dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti al fine di completare le domande di pagamento.

20.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

20.3.1 Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita comunicazione, richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati

La documentazione deve essere presentata, **entro 30 giorni di calendario** dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

L'atto di assegnazione viene adottato entro il **30 giugno 2009** per la graduatoria fondi 2009 (fase 2) od **entro 60 giorni** dal ricevimento della documentazione a completamento della domanda nel caso di scorrimento della graduatoria; le richieste da parte dell'Ente di ulteriori integrazioni sospendono tale termine.

20.3.2 Richieste di anticipo e di stato di avanzamento

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso. Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

20.3.3 Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima dell'esecuzione degli investimenti relativi ed **almeno 60 giorni di calendario** prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire **almeno 30 giorni di calendario** prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano

alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica.

20.3.4 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad ARTEA) **entro 10 giorni di calendario** dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata **almeno 30 giorni di calendario** prima della data in cui il fatto si verifica; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo di stato di avanzamento lavori che di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo di stato di avanzamento lavori che di saldo, ma può incorrere in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

20.3.5 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, **non oltre 60 giorni di calendario** dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo par. 22.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

21 Ricevibilità delle istanze

21.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento:

- In caso di sottoscrizione mediante firma digitale o firma qualificata (D. Lgs 82/2005 Artt. 20 e 21), la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;
- In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

21.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

22 Documentazione da presentare

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

22.1 Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente punto 18, devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico

modulo scheda di progetto;

- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando

22.2 In fase di completamento

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentati i seguenti elementi:

A) RELAZIONE TECNICA contenente:

- 1) descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
- 2) descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati;
- 3) descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda e in particolare sul miglioramento del rendimento globale della stessa, con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, tra quelli individuati nella colonna di destra della tab. 1 par. 6.6 del presente bando e dimostrazione dei parametri di ammissibilità ivi indicati;
- 4) descrizione tecnica degli investimenti con giustificazione della rispondenza degli stessi a precise esigenze strutturali e territoriali dell'azienda stessa;
- 5) descrizione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al par. 6.4 del presente bando;
- 6) valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica. Dalla relazione deve risultare l'eventuale impatto degli investimenti sull'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche;
- 7) dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del Documento Attuativo Regionale (punto 3.1.3.3 'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni' della DGR n. 865/08 e successive modificazioni);
- 8) ove pertinente, motivazione della scelta, fra i preventivi acquisiti (almeno 3), dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
- 9) piano aziendale relativo al calcolo del reddito dell'UTE, calcolato ante e post gli investimenti previsti in domanda, da cui si evince la sostenibilità economica degli investimenti previsti. In caso di investimenti al di sotto dei 50.000 €, la sostenibilità economica è considerata realizzata se il valore dell'investimento è inferiore al Reddito Lordo Standard totale pre intervento. Nel caso che questa condizione non sia soddisfatta e per investimenti uguali o superiori a 50.000€, il richiedente deve elaborare un prospetto inerente le fonti di finanziamento ed un conto economico ante e post investimento. Nei casi in cui non sono disponibili i dati per la compilazione del conto economico ante investimento (ad esempio azienda di nuova costituzione) si procede alla elaborazione di un bilancio presunto che tenga conto dell'ordinamento culturale della azienda.
- La relazione tecnica deve essere firmata *congiuntamente dal richiedente*, e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda uno dei seguenti casi:
 - a) un contributo concedibile complessivo inferiore a 20.000 euro;
 - b) un contributo concedibile inferiore a 30.000 euro esclusivamente nel caso di acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

B) ALTRA DOCUMENTAZIONE:

- 1) eventuale piano di coltura e/o di manutenzione
- 2) progetto dettagliato dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare firmato da un tecnico abilitato, in cui devono essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal beneficiario. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del lavoro proprio o dei propri familiari necessario per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al punto 23.1.2 del presente bando; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre

preventivi.

- 3) mappa topografica, ove pertinente, in scala 1:10.000 o 1:5.000 con indicazione dell'area o dei fabbricati oggetto dell'intervento
- 4) planimetria catastale, ove pertinente, in scala 1:2.000 o 1:4.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- 5) idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- 6) estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative;
- 7) nel caso di Società copia dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
- 8) nel caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre l'azienda;
- 9) nel caso di comunione dei beni fra coniugi: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;
- 10) copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione degli importi dichiarati nella domanda di aiuto con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
- 11) copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- 12) se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
- 13) contratto di servitù costituita volontariamente fra le parti per gli investimenti di cui al paragrafo 8.3 lett. c) punti 2 e 3;
- 14) documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 14 del presente bando;
- 15) Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione oppure la dichiarazione da parte del richiedente di aver effettuato la richiesta all'Inps ed impegno a trasmetterlo all'Ente competente appena ne sarà in possesso e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria di ammissibilità; il DURC non è richiesto nel caso in cui sia possibile da parte dell'Ente competente la verifica diretta per via telematica.
- 16) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 17) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: perizia giurata, se rilasciata da un tecnico abilitato indipendente, altrimenti quotazione o valutazione da parte di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del territorio, Ismea).

C) In aggiunta a quanto sopra stabilito, I SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO devono allegare al progetto esecutivo anche:

- 1) l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- 2) dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto, durante il periodo di impegno;
- 3) se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- 4) modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

22.3 Nelle fasi successive al completamento

22.3.1 Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA (organismo pagatore), pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;

- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

22.3.2 Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi);

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

22.3.3 Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura.

22.3.4 Al momento della comunicazione di rinuncia, variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

22.3.5 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- in caso decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di subentro, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

22.3.6 Al momento della domanda di pagamento e di Stato di Avanzamento (SAL)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- 1) computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato

dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro.

- 2) ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori presentata al Comune;
- 3) documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- 3) per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- 4) copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- 5) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- 6) nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, fidejussione in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento de riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.r. 45/07.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinenti, di stato di avanzamento.

In caso di richiesta di saldo deve essere prodotta anche una relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto.

Nel caso di domanda di pagamento relativa allo stato di avanzamento, il richiedente deve produrre anche garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA (Agenzia regionale) pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

23 Adempimenti istruttori

23.1 Istruttoria domanda di aiuto

23.1.1 Istruttoria preliminare

L'Ente competente prende atto dell'elenco delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" prodotto dal sistema informativo ARTEA sulla base dei requisiti di accesso e di priorità dichiarati in domanda dai richiedenti.

Sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura in oggetto, l'Ente competente, tramite raccomandata A.R., richiede ai soggetti che risultano ammissibili a finanziamento nella graduatoria preliminare la documentazione a completamento della domanda di aiuto indicata al punto 22.2 delle presenti procedure.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante può essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura.

Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del

soggetto richiedente determina lo scorrimento della graduatoria. In caso di disponibilità di risorse una volta esaurita la graduatoria, l'Ente competente può chiedere di nuovo il completamento alla prima domanda posizionata fra le ammissibili ma non finanziabili. Il mancato assenso al parziale finanziamento, in una delle suddette ipotesi, non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

L'Ente competente può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo o risorse aggiuntive, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella stessa misura per le annualità di riferimento.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

23.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- 1) la verifica della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
- 2) la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- 3) la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto con riferimento in particolare al requisito di accesso del miglioramento del rendimento globale dell'azienda;
- 4) la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
- 5) la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
- 6) la verifica della congruità del progetto in riferimento all'ordinamento ed alla capacità produttiva dell'UTE;
- 7) la valutazione della sostenibilità economica degli investimenti previsti sulla base del piano aziendale riportato nella relazione tecnica;
- 8) gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; la valutazione deve avvenire con un sistema adeguato quale:
 - a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti). In caso che siano richiesti tre preventivi devono essere prodotti da tre ditte diverse ed in concorrenza fra loro, indipendentemente se si riferiscono allo stesso modello o a modelli diversi fra loro;
 - b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
 - c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 158 del 05/03/2007;
 - d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
 - e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente. L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11

della l.r. n. 45/07;

- la redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco.

23.1.3 Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 30/06/2009, il provvedimento contenente:

- l'esito dell'istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei completamenti di domanda;
- la graduatoria definitiva con l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e con la presa d'atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
- l'elenco delle domande escluse;
- gli atti di assegnazione.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Per le domande finanziabili provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e l'atto di assegnazione, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente informa l'ente in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di fine lavori e di ricevibilità della domanda di pagamento (coincidenti);
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

La graduatoria definitiva relativa a una determinata fase è valida fino al giorno precedente alla presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della graduatoria preliminare della fase successiva.

L'Ente competente provvede a comunicare ai richiedenti le motivazioni che hanno comportato la mancata ammissione.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

23.2 Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la polizza fideiussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia fideiussoria presentata;
- scadenza della garanzia fideiussoria abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA;

L'ente competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D.Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione.

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA si accerta:

- dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia;

23.3 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

23.3.1 Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio di tale da non renderla più finanziabile e della valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dal Documento Attuativo Regionale di cui alla DGR n. 865/08 e successive modifiche.

L'Ente competente provvede:

- nel caso di esito positivo:
 - 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
 - 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
 - 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

- nel caso di esito negativo:
 - 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
 - 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti, gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

23.3.2 Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fideiussione;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti che nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

L'Ente competente provvede:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - 1) per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - 2) per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

23.3.3 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

L'Ente competente provvede:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base al Documento Attuativo Regionale (paragrafo 3.1.3 della DGR n. 865/08 e successive modificazioni).

23.4 Istruttoria domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento lavori)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della fidejussione presentata ad ARTEA a garanzia dell'importo richiesto (solo per il Stato di Avanzamento Lavori);

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la

domanda di aiuto;

- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod., misura 121", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione.

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità

L'ente competente deve verificare la regolarità contributiva (DURC) prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo.

23.5 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

23.6 Gestione dell'economie

Qualora, nella gestione di una graduatoria, si verificano economie dovute a rinunce, revoche, minori spese sostenute, o si rendano disponibili maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste devono essere utilizzate prioritariamente per finanziare le domande ammissibili e parzialmente finanziate nella stessa fase, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 19.1. Ulteriori disponibilità devono essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammissibili e non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

L'utilizzo su una determinata graduatoria delle eventuali economie e/o dei fondi aggiuntivi, di cui sopra, è limitato al periodo di validità della graduatoria stessa, stabilita dal bando. Oltre tale termine, le eventuali economie o fondi aggiuntivi devono essere impiegati per finanziare domande inserite nella successiva graduatoria in corso di validità, relativa alla stessa misura. Anche gli eventuali recuperi successivi sono impiegati nella graduatoria in corso di validità relativa alla misura.

Qualora, per carenza di domande ammissibili su una o più misure del PSR (ad eccezione delle misure di competenza regionale), non sia possibile assegnare tutta la quota programmata per l'anno in corso, gli Enti competenti ammettono a finanziamento ulteriori domande, secondo l'ordine seguente:

- su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande divenute finanziabili a seguito di esito positivo di ricorsi o domande di riesame presentati dai richiedenti;
- su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande soddisfatte solo parzialmente in prima assegnazione;
- su misure di altri assi, in base al maggior peso, in termini finanziabili, delle domande ammissibili presentate sulla singola misura e non soddisfatte.

Gli Enti, nell'effettuare le operazioni sopra descritte, valutano la fattibilità e la compatibilità delle stesse in base alla loro programmazione finanziaria per l'anno in corso e per quelli successivi, nei limiti relativi ai totali per asse assegnati con le presenti disposizioni. Nell'aggiornamento delle previsioni finanziarie da inviarsi agli

uffici regionali entro la scadenza prevista, deve essere tenuto conto anche degli adeguamenti operati secondo le procedure sopra descritte.

ARTEA attiva un sistema di informazione tempestiva della Giunta regionale e degli Enti competenti sull'andamento delle assegnazioni in riferimento alle misure di cui ha competenza nel procedimento di assegnazione dei fondi, in modo da consentire l'adeguamento della programmazione finanziaria regionale e del singolo Ente.

24 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

<i>Tipo indicatore</i>	<i>Indicatori comuni</i>	<i>Indicatori specifici</i>
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti: 2500 • Volume totale di investimenti: 255.896.875 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di imprese che beneficiano anche di altre misure del PSR
Indicatori di Risultato	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche: 250 • Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie: 8,3% 	
Indicatori di Impatto	<ul style="list-style-type: none"> • Crescita economica (Variazione Valore Aggiunto nel 2013): +0,78% • Produttività del lavoro: +0,080% 	